

bero a temere nel caso nostro, quando si escludessero assolutamente gli esattori, perchè congiunti coi consiglieri nel modo previsto dalla Commissione?

Io credo che difficilmente nei piccoli comuni e nei piccoli consorzi si abbia a trovare un esattore il quale non sia in qualche modo congiunto coi consiglieri nel grado previsto dalla Commissione; perchè si sa che i consiglieri dei piccoli comuni per lo più sono quasi sempre tratti dalle famiglie di miglior condizione: e noi ci troveremmo perciò nel caso di vedere il più delle volte escludersi gli esattori dall'appalto, il quale viene loro dalla legge accordato, e gli inconvenienti per me sarebbero gravissimi.

La Camera ricorda che assolutamente non si volle accettare alcun emendamento in ordine alle disposizioni dell'articolo 31, che assolutamente si volle stabilire che, se il comune non provvede all'appalto, deve il prefetto provvedere d'ufficio a carico del comune stesso; ed anzi si è lungamente dibattuto sopra queste parole: *a carico del comune*, perchè con queste si veniva a stabilire in un modo assoluto la responsabilità dei comuni, la responsabilità dei municipi in faccia al Governo.

Ora, dacchè la Camera volle assolutamente che i comuni debbano rispondere in faccia del Governo anche di ciò che non può ascriversi a loro colpa, cercheremo noi di aumentare quelle eccezioni le quali non sono dalla legge prevedute? Cercheremo noi di porre il comune in una più dura condizione, da non trovare, cioè, appaltatori, da vedersi moltiplicati i mezzi di avere appaltatori?

Per me credo, o signori, che non sia assolutamente consono ai principii di giustizia il porre il comune in questa dura condizione; ed anzi, giacchè la Camera ha voluto inesorabilmente ammettere il principio della Commissione, e non ha voluto accettare le modificazioni le quali venivano fatte in ordine a maggiore o minore responsabilità, cioè di negligenza o incuria, io credo, dico, che in questa circostanza noi non dobbiamo rendere più deteriori le sorti del comune stesso, e che assolutamente non debba aver luogo una esclusione la quale può pregiudicare in certi casi il comune e principalmente i consorzi di piccoli comuni nei quali più facilmente si possono presentare ad esattore persone le quali siano congiunte in secondo grado civile con uno dei consiglieri.

Ma allora la Commissione dirà: non ne sorgeranno inconvenienti al riguardo? E non dovremo anche noi togliere ogni dubbio ed incertezza sul contratto che si stipula fra il comune e l'appaltatore?

Parmi che attenendoci alle disposizioni stesse della legge comunale noi possiamo facilmente prevenire ogni inconveniente al riguardo, e senza posare assolutamente l'esclusione, modificare in modo l'articolo di legge, che non ne possa sorgere detrimento alcuno al

municipio stesso, e sia anche la fede pubblica tutelata.

La legge comunale ci presenta coll'articolo 222 il modo col quale si deve provvedere allorchando si verificano casi di tal natura nei Consigli comunali. La legge stessa ci avverte che allora i Consiglieri interessati debbono astenersi assolutamente dal prender parte alle deliberazioni, ed in tal modo la fede pubblica è assicurata, e non v'ha il minimo dubbio che cessi ogni ingerenza particolare fra i Consiglieri e gl'interessati. Pertanto, escludendo il principio della Commissione, io proporrei il seguente emendamento:

« Le autorità amministrative comunali e provinciali e i Consiglieri congiunti in secondo grado civile coll'esattore si asterranno dal prender parte ad ogni atto e deliberazione relativa alla nomina e amministrazione dell'esattore. »

In tal modo io credo che noi preveniamo tutti gli inconvenienti temuti dalla Commissione nel dare in appalto un'esattoria ad una persona che possa essere congiunta in parentela con qualche amministratore.

In tal modo è salva anche la pubblica moralità, e noi ci allontaniamo da quelle incompatibilità che ponno far sorgere dei dubbi e dei timori sulla onestà e sulla lealtà dei contratti stipulati. Sebbene, io lo dico schiettamente, allorchando vedo tutelato colla legge presentata l'atto d'appalto che si fa cogli esattori, allorchando vedo che tutti gli atti dell'esattore sono circondati di tante forme dall'autorità pubblica, io non possa in modo alcuno temere che possano avverarsi i timori dalla Commissione preveduti. Comunque sia, coll'emendamento da me proposto si consegue lo scopo della Commissione, ma si reca danno ai comuni. Sottopongo alla saviezza della Commissione queste osservazioni che mi paiono fondate sugli stessi principii che furono da essa desunti dalla legge del 20 marzo 1865.

BRUNETTI. Io pregherei la Commissione a dirmi se questa sia l'ultima redazione del suo articolo; imperocchè leggo nel suo articolo 32, ultimamente stampato, che non sono ammessi ad esercitare l'esattoria coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune. Questa locuzione non mi pare punto nè poco diversa da quella che era nell'articolo 32 riformato. Anzi in quello erano nominati gli *amministratori del comune*; espressione che era forse meno larga e meno indeterminata di quest'altra che si sostituisce, cioè *coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune*.

Ora l'articolo fu rinviato, come la Camera ricorderà, principalmente per due appunti che si facevano: l'uno fatto da me e dall'onorevole mio amico Piolti de Bianchi, che per togliere ogni equivoco converrebbe alle parole *amministratori o coloro che hanno parte nell'amministrazione comunale* si sostituisse invece *i membri delle Giunte comunali*. Di più, io sollevai la questione